

COMUNE DI RAPOLANO TERME

Provincia di Siena

Approvato con Deliberazione Consiliare n. n.17 del 23/04/2012 Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2015

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 17/11/2019

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30/11/2021

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2022

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

Articolo 3 – Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 – Contenzioso

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e del D.L. 34/2020 (convertito con legge 77/2020) che ha disposto, al comma 3 dell'art. 180, la modifica del suddetto D. lgs. 23/2011, inserendo all'art. 4 di tale D. Lgs. il comma 1 ter che testualmente recita "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge ...". Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo e di attività agrituristiche presenti nel territorio Comunale nell'arco dell'intero anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre.
3. Per strutture ricettive si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, case e appartamenti vacanze, unità immobiliari adibite ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, attività ricettive in servizi di ristorazione, residenze d'epoca, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, rifugi, aree di sosta, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche. Ogni altra struttura turistico ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati all'allocatione breve di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)
4. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
5. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1[^], del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo (come espressamente spiegato nell'art.1 comma 3[^]del regolamento attuativo del D.Lgs. 23/2011), ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A tal proposito, in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi.

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Rapolano Terme.

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale

entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

2. La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) chi soggiorna per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno in poi;
 - c) coloro che devono effettuare terapie mediche rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, previa presentazione della prescrizione di un medico convenzionato con il S.S.N.;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e i loro accompagnatori.
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati delle Agenzie di viaggi e turismo: l'esenzione si applica per ogni autista di pullman;
 - f) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Rapolano Terme;
 - g) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;
 - h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - i) i lavoratori che soggiornano per più di una settimana continuativa nel territorio comunale, previa presentazione di una convenzione con la struttura ricettiva interessata;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno relativi alle strutture ricettive ubicate nel Comune di Rapolano Terme sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, nonché a richiedere il pagamento dell'imposta al soggetto passivo entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite con rilascio di quietanza numerata e nominativa.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo di imposta rifiuti il pagamento, il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è comunque tenuto al versamento dell'imposta all'Amministrazione Comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Rapolano Terme:

entro il 15 (quindici) Aprile, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo;

entro il 15 (quindici) Luglio, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno;

entro il 15 (quindici) Ottobre, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre;

entro il 15 (quindici) Gennaio, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre;

distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma software messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Il gestore è tenuto a conservare la documentazione giustificativa delle esenzioni di cui alle lett. c), e), del precedente art. 4 da esibire in caso di verifica del titolare dell'imposta.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. Il soggetto di cui all'articolo n. 2, comma 1[^], entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso il quale hanno prenotato, il quale:

- rilascerà quietanza emettendo ricevuta fiscale nominativa del cliente da apposito bollettario in triplice copia rilasciato dal Comune di Rapolano Terme (una copia da consegnare al cliente, una copia da allagare alla rendicontazione finale al Comune, una da conservare in sede);
- inserendo il relativo importo in fattura indicando come "operazione fuori campo Iva". Il gestore è tenuto a conservare copia di tale ricevuta senza allegarla alla rendicontazione finale ai fini della verifica del titolare dell'imposta.

Il gestore della struttura ricettiva può rilasciare una quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo n. 5 comma 1[^].

Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale, tramite F24 generato dalle procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Rapolano Terme o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale ed approvate con determinazione del Dirigente competente.

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze delle "Comunicazioni Mensili" e della "Dichiarazione Annuale" da parte del "Responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno", si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Rapolano Terme potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.

Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

Per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente è disciplinato dalle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il

Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.

Articolo 11 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 12 – Dirigente responsabile dell'imposta

Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Rapolano Terme.

Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento e comunque non prima del 01 luglio 2012.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo n. 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini. Il medesimo Regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito informatico del Comune di Rapolano Terme.

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle norme di legge sopravvenute, eventualmente con esso incompatibili.